

Proposta di legge

Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana

Relazione illustrativa

Il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, informa la propria azione ai principi statutari di tutela del lavoro, di sostegno alla diffusione della conoscenza e all'accesso alla cultura, di valorizzazione del patrimonio storico - artistico della Regione, di cui i divulgatori quali le guide turistiche si fanno portatori. Alla luce di ciò e consapevole delle conseguenze dell'emergenza coronavirus, che, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta della circolazione dei cittadini italiani e stranieri all'interno della nostra Regione e la chiusura dei musei e delle manifestazioni, ha determinato un blocco dei flussi turistici ed una crisi marcata di tutte le attività connesse ad essi, fra le quali quelle delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul nostro territorio. La presente legge intende dare sostegno economico a tale categoria professionale.

Verificata la disponibilità di euro 500.000,00 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale, così come destinati con deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 9 giugno 2020 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 – 3° variazione – Assestamento di bilancio", il Consiglio regionale ha ritenuto quindi necessario garantire un sostegno economico, in termini di contributo individuale, alle guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali della Regione Toscana.

In attuazione del principio di semplificazione amministrativa la legge prevede che i contributi siano concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza ha reso opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La legge si compone di 7 articoli di cui si illustra sinteticamente il contenuto.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo si compone di un comma che enuncia come, coerentemente ai principi espressi dallo Statuto regionale e alle conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio della Toscana quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore turistico in conseguenza della emergenza coronavirus.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

Il comma 1 stabilisce che gli interventi del Consiglio regionale sono destinati a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio toscano quali risultano degli elenchi provinciali della Regione Toscana.

Articolo 3 - Contributi

Il comma 1 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti *una tantum* a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il comma 2 dispone che i contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.

Il comma 3 prosegue stabilendo, in omaggio al principio di semplificazione, che il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il comma 4, infine, dispone che i contributi siano concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 500,00 per ciascun soggetto beneficiario.

Articolo 4 - Domande di concessione del contributo

Si compone di un comma che, nel disporre che la domanda di contributo, venga sottoscritta dal richiedente il contributo, rinvia poi all'avviso la definizione dettagliata dei termini e modalità di compilazione e inoltro di tale domanda.

Articolo 5 - Erogazione del contributo

Il comma 1 stabilisce che l'erogazione del contributo avvenga per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 ottobre 2020.

Articolo 6 - Norma finanziaria

La disposizione garantisce copertura finanziaria alla legge stabilendo l'imputazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale la relativa spesa per l'importo totale di euro 500.000,00.

Articolo 7 - Entrata in vigore

La norma stabilisce l'entrata in vigore d'urgenza della legge, fissandola al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.